



TRIBUNALE DI GENOVA

Cancelleria IV Sezione Civile – Persone e Famiglia

Si rammenta che le sentenze di divorzio vengono trasmesse all'Ufficio di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio solo dopo il passaggio in giudicato: esso si verifica decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione (ai quali deve aggiungersi un mese in caso di sospensione feriale) oppure decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento a controparte (anche in caso di divorzio congiunto).

Anche a seguito di acquiescenza, le parti debbono notificare la sentenza al Pubblico Ministero, preferibilmente a mezzo posta certificata, per poter fruire del termine breve per l'appello (trenta giorni).

In assenza di tali requisiti, la sentenza non può acquistare efficacia di cosa giudicata e pertanto non può essere comunicata all'Ufficiale di Stato Civile per le prescritte annotazioni sull'atto di matrimonio.

Genova, 9 maggio 2017



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Laura M. Parodi

Laura M. Parodi